

**COMUNE DI LEVANTO**

*(Provincia della Spezia)*

Piazza Cavour, 1 19015 Levanto (Sp)

Tel . 0187/80221 Fax 0187/802247 [www.comune.levanto.sp.it](http://www.comune.levanto.sp.it)

C.F. – P. IVA: 00197500119

**REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI**

**PARTE II “INCARICHI ESTERNI”**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 172 DEL  
30/09/2008**

## **Regolamento ordinamento uffici e servizi**

### **PARTE II “INCARICHI ESTERNI”**

#### **TITOLO I INCARICHI ESTERNI**

##### **Capo I Criteri, limiti,modalità per l’affidamento**

###### **ART. 1**

###### **Oggetto**

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile, di natura professionale, occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni altamente qualificate ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (d’ora in avanti “incarichi”).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l’ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente di agire in nome e per conto dell’amministrazione non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

###### **ART. 2**

###### **Ambito applicativo**

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e professionale si identificano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine prestabilito. I relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta finalizzata a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente. Gli incarichi di

lavoro autonomo occasionale e professionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) “incarichi di studio”, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) “incarichi di ricerca”, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
  - c) “consulenze”, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente.
2. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni che si caratterizzano per la continuazione della prestazione la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.
  3. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.
  4. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
  5. Il ricorso a contratti di collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

### **ART. 3**

#### **Esclusioni**

1. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano ai seguenti incarichi, per i quali sono già determinati da altre disposizioni normative criteri di affidamento o cause specifiche di esclusione e fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione nella scelta del contraente:
  - agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
  - agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l’esecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) per i quali si applica la specifica disciplina di legge;
  - agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione

di legge (ad esempio l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994 n.626),

- agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
  - agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
2. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

#### **ART. 4**

##### **Ricorso agli incarichi esterni**

1. Al fine di evitare che l'attribuzione degli incarichi venga decisa episodicamente e per perseguire finalità estranee a quelle che rientrano nella ordinaria attività istituzionale, tutte le collaborazioni esterne, incluse quelle non specificamente disciplinate dalle presenti disposizioni regolamentari debbono trovare fondamento nelle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000. Tale fondamento riguarda sia il settore e il tipo di intervento, che possono richiedere l'attribuzione di incarichi ad esterni, sia la relativa copertura finanziaria.
2. Gli incarichi professionali esterni possono essere affidati per attività comprese nella programmazione approvata dal Consiglio dell'ente, espressa in : relazione revisionale e programmatica, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali.
3. I responsabili preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione esterna solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dal citato articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000
4. Il programma può essere integrato dal consiglio comunale in corso di esercizio nel caso di sopravvenute esigenze, fermi restando i limiti di spesa stabiliti dall'articolo seguente.

#### **ART. 5**

##### **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo.

**ART. 6**  
**Presupposti per il conferimento di incarichi esterni**

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
  - a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
  - b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
  - c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza del settore.
  - e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - f) correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale.

**ART. 7**  
**Procedure di affidamento**

1. Gli incarichi di importo pari o superiore a 206.000,00 euro al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli di importo inferiore a detta soglia ma pari o superiori a 20.000 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 soggetti. Per incarichi inferiori a 20.000 euro, al netto dell'Iva, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio interessato.
2. Qualora l'importo – determinato a norma del precedente comma 1 – richieda il ricorso alla procedura comparativa, il Responsabile del Servizio competente predisponde, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

- b) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi “curricula “ e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione;
  - c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità di comparazione dei candidati;
  - d) le modalità di realizzazione dell’incarico;
  - e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
  - f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale, se predeterminabile; l’entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l’ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo;
  - g) l’informativa sul trattamento dei dati personali.
3. possibile affidare incarichi di collaborazione esterne secondo le modalità previste dal presente articolo, a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - b) non siano risultati inadempienti in precedenti incarichi ricevuti dal Comune;
  - c) siano in possesso dei requisiti di professionalità richiesta , nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, del D.L.25.06.2008, n.ro 112. Legge 09/08/2008, n.133
4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che :
- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi professionali, ove previsto,
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione comunale;
  - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 e dal comma 1) del presente Regolamento, il Responsabile competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
- a) quando non abbiano prodotto esito le procedure comparative di cui al successivo art.8, semprechè non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ Ente che richiedano l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  - b) prestazioni lavorative di tipo complementare non ricomprese nell’incarico principale già conferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso, l’attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o a programmi perseguiti con l’incarico originario;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
  - e) in caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 58 bis, della legge n. 662 del 23.12.1996.

## ART. 8

## **Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione .
2. Per la valutazione dei curricula, il Responsabile del Servizio competente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da personale esperto dell'Ente , collocato almeno nella categoria D, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta. In ogni caso, sia che il Responsabile operi autonomamente o con l'ausilio di una commissione, deve sempre essere redatto apposito verbale contenente, in sintesi, il resoconto delle operazioni comparative espletate ed i relativi criteri applicati
3. La valutazione è effettuata secondo i criteri predeterminati nell'avviso avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati e le eventuali proposte economiche. Nella valutazione si terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi:
  - qualificazione culturale (titoli posseduti);
  - esperienza professionale (anzianità di eventuale iscrizione all'albo, esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire, ecc.)
  - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - tempi di realizzazione dell'attività;
  - ribasso del compenso qualora lo stesso potesse essere oggetto dell'offerta

### **ART. 9**

#### **Durata del contratto**

1. Non è ammesso il rinnovo del medesimo incarico professionale occasionale, professionale, di collaborazione coordinata e continuativa. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.
2. E' ammessa la stipula di altro tipo di incarico professionale individuale con lo stesso soggetto per lo svolgimento di compiti specifici rispondenti alle caratteristiche richiamate dal presente regolamento e nell'ambito di attività istituzionali e/o programmate dal Consiglio dell'ente.

### **ART. 10**

#### **Formalizzazione dell'incarico**

1. Il Responsabile del Servizio interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipula di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico da stipularsi obbligatoriamente in forma scritta contiene i seguenti elementi di natura essenziale:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale secondo le indicazioni del programma o progetto;

- f) le modalita' specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonche' le modalita' per la relativa liquidazione. Per la determinazione dei compensi si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalita' anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto, si potra' fare riferimento ai correnti prezzi di mercato;
- h) le modalita' di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento, la determinazione delle penali pecuniarie e le modalita' della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) le modalita' di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.LGS. n. 196/2003.

## **ART. 11**

### **Norme procedurali**

1. Il disciplinare d'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione assunta dal Responsabile competente .
2. La determinazione con la quale il settore interessato provvede ad affidare incarico professionale e a definire relativo impegno di spesa, contiene nella parte narrativa preambolo e motivazioni, specifica attestazione del rispetto dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; del D.Lgs. n. 267/2000; dello Statuto dell'ente; del Regolamento di contabilita'; del Regolamento dei contratti; del presente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente titolo.
3. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'art. 3, commi 18 e 54, della legge n.244/2007.

## **ART. 12**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e i risultati ottenuti
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.



**ART. 13**  
**Pubblicità degli incarichi**

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi professionali individuali conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In ogni caso, i dirigenti/responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
4. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244. inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nonché della somma erogata.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

**ART. 14**  
**Controllo dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente articolo 1) sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 sono sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

**ART. 15**  
**Norme finali**

1. Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei Conti entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il termine di dieci giorni di deposito presso la Segreteria Comunale previsto dall'articolo 7 dello Statuto.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti con lo stesso in contrasto o incompatibili

